

59/2004

Tribunale di Modica

Il Tribunale, giudice unico del lavoro in composizione monocratica, nella persona

del dr. Salvatore Rizza;

letti gli atti e sciogliendo la riserva;

visto il ricorso depositato in data 13.2.2004;

ritenuto che vertesi in tema di provvedimento cautelare richiesto avverso il provvedimento reso dalla Commissione Elettorale per l'elezione della RSU istituita presso l'I.T.C. "-----" di ----- in data 22.12.2003, con il quale si dispone la esclusione del ricorrente prof. ----- dagli eletti nella lista Gilda Unams e la proclamazione, in sua vece, della prof.ssa -----, altra candidata della stessa lista;

ritenuto che la domanda in esame, attenendo all'esercizio dei diritti sindacali, rientra nell'ambito della competenza funzionale del decidente ai sensi dell'art. 409 del codice di rito, applicabile anche al pubblico impiego ai sensi dell'63 del D. Lgs. 165/2001.

ritenuta la rituale integrazione del contraddittorio con la *contestatio litis* all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato e ai soggetti nella cui sfera giuridica può aver refluenza il presente provvedimento e hanno interesse a contraddire ex art. 107 c.p.c.;

ritenuto che va, viceversa, dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'ITC, convenuto, essendo, lo stesso, estraneo alla presente vicenda (la quale riguarda, all'evidenza, le operazioni relative alla elezione dei rappresentanti sindacali, esulanti dai compiti d'istituto) e carente di legittimazione passiva;



osserva :

Sotto l'aspetto dell'apparenza del diritto

Va premesso che il ricorrente, il quale è docente a tempo indeterminato presso l'I.T.C. "....." di ....., ma in distacco sindacale totale (circostanza incontestata), faceva parte dei candidati inseriti dal sindacato Gilda-Unams nella lista presentata per l'elezione della RSU presso il predetto Istituto (come tale, ammesso) e che la commissione elettorale, istituita ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento elettorale approvato con accordo collettivo quadro sottoscritto il 7.8.1998, (solo) a seguito della sua elezione, su ricorso della CGIL, lo ha escluso dall'assegnazione del seggio, ritenendone l'incompatibilità, sul rilievo che egli, in forza del distacco sindacale totale, non prestasse servizio presso l'anzidetto I.T.C..

Tanto premesso in punto di fatto, va anzitutto rilevato che il provvedimento contestato non può ritenersi, come opina il ricorrente, inammissibile sol perché adottato su ricorso della CGIL, la quale, sempre a dire del ricorrente, sarebbe carente di interesse.

Invero, deve effettivamente ritenersi che la CGIL, non lamentando una pretermissione nell'attribuzione dei seggi, difetta dell'interesse previsto dall'art. 107 c.p.c.. Parimenti difettano di legittimazione attiva gli intervenienti ..... e ....., i quali non vantano alcun diritto in questa sede tutelabile. Non va, invero, sottaciuto che non vertesi, nel caso di specie, in tema di azione popolare (la quale deve essere espressamente prevista), come tale proponibile da *quisque de populo*.

Nondimeno –e la considerazione appare *tranchant*- non può negarsi alla Commissione il potere – dovere (*id est* : una potestà, rispetto alla quale il ricorso della CGIL assume, a tutto ammettere, la funzione di semplice atto sollecitatorio), di decidere su una questione che rientra nella propria competenza funzionale.

Ciò detto, va ulteriormente rilevato che la decisione come sopra adottata appare decisamente tardiva, ove si consideri che il ricorrente, una volta ammesso quale candidato e, come tale, regolarmente eletto, non poteva essere, *a posteriori*, escluso dall'assegnazione del seggio attribuito alla lista di cui faceva parte.

Invero, come correttamente si deduce in seno al ricorso, l'esclusione del candidato deve necessariamente precedere la votazione, non solo in quanto ciò viene previsto dalla normativa in materia (cfr, ai sensi del par. 9, n. 4 della nota ARAN prot. 6325 del 5.9.2003 e dell'art. 6 dell'Accordo Quadro del 7.8.1998), ma anche per l'evidente ragione che, diversamente opinando, si finisce, come è accaduto nel caso, di specie, per falsare irrimediabilmente lo stesso congegno elettorale, e per stravolgere la volontà dei titolari dell'elettorato attivo. In altri termini, una volta riconosciuta la titolarità dell'elettorato passivo ed espletati gli incumbenti relativi alla votazione, la Commissione (e il Comitato dei Garanti) possono far quistione, non più di eleggibilità, ma, semmai, solo di compatibilità

Anche in tale ultima ipotesi, nondimeno, la decisione appare censurabile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, in quanto così come recita il protocollo 7.7.2003 ripreso dalla nota ARAN6325/2003 (§ 5, co. 1) "l'elettorato passivo è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale)".

Come si desume dal tenore testuale della previsione, l'esercizio dell'elettorato passivo, nonché essere collegato, come opina parte resistente (e come tralaticciamente si afferma nella "ministeriale" n. 1414/2003), allo svolgimento *di fatto* dell'attività lavorativa nell'Istituto, viene riconosciuto esclusivamente

all'esistenza del rapporto organico con l'Ente, rapporto che (esso si) deve essere a tempo indeterminato (sia pure anche parziale). Nessun altro requisito si richiede.

Che, per la verità il "servizio" qui considerato riguardi il rapporto organico, si ricava anche dal tenore dell'art. 141 del CCNL, a mente del quale "il periodo trascorso dal personale della scuola (...) in posizione di distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione fuori ruolo, con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come *servizio di istituto* nella scuola".

La prefata opzione interpretativa viene, del resto, pienamente confermata dal successivo co. 5, a mente del quale **solo** "il personale della scuola in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto" sono escluse dall'elettorato passivo nell'istituto presso il quale (tuttavia) continuano a essere "in servizio" (questo inteso nel senso di incardinazione nel rapporto organico e non di svolgimento in concreto dell'attività lavorativa). Essendo pacifico che l'ipotesi del distacco totale per motivi sindacali esula dal comando fuori ruolo, deve, in definitiva, escludersi che la riportata eccezione (come tale, di stretta interpretazione) torni applicabile al caso di specie. Ciò, fermo restando, che, anche nel caso del comando fuori ruolo, l'esclusione non è totale, ma determina, viceversa, la possibilità, per l'eletto di optare per la" revoca del comando o del fuori ruolo".

Ne deriva che, anche ad ammettersi, in via di ipotesi, che la disposizione in esame, condizionando il mantenimento della carica elettiva al "rientro in servizio", presupponga l'espletamento di un "servizio di fatto", non sussisterebbe, in ogni caso, la possibilità di esclusione *tout court*, come è avvenuto nella vicenda in scrutinio, del candidato eletto, al quale deve essere, viceversa, comunque

consentito l'esercizio dell'opzione tra il mantenimento della carica di componente della RSU e il mantenimento del comando.

Si tratta, a ben vedere, di un'ipotesi tipica di incompatibilità, la quale, non prevedendo un termine per l'esercizio dell'opzione, ben lungi dal legittimare la praticata esclusione *de plano*, ovvero, come ritiene infondatamente parte resistente, un'attivazione spontanea del candidato eletto, ne impone, viceversa, il previo interpello

#### Sotto l'aspetto del pregiudizio

Risulta evidente che, attesa l'avvenuto espletamento della procedura elettorale, il ritardo conseguente alle more del giudizio ordinario finirebbe certamente vanificare, molto più di quanto è già avvenuto a cagione dei pur ristretti tempi della procedura cautelare, le ragioni del ricorrente, costretto a subire il provvedimento impugnato, rimanendo ingiustificatamente escluso dalla nomina a RSU, con conseguente grave nocumento al libero esercizio dei suoi diritti sindacali.

La domanda deve essere, in conclusione, accolta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *bis*, *ter*, *sexies*, *octies* e 700 cod.proc. civ.;

dichiara l'illegittimità del provvedimento reso dalla Commissione elettorale per le elezioni della RSU presso l'ITC " " di ..... in data 22.12.2003, notificato il 10.1.2004, con il quale si esclude il ricorrente dai candidati eletti e viene, in sua vece, nominata eletta la candidata ;  
dispone, conseguentemente la disapplicazione del provvedimento anzidetto e ordina che venga proclamato eletto il ricorrente giusta l'esito delle votazioni espletate;

fissa, per l'inizio della causa di merito, il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

dichiara l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'ITC

"di \_\_\_\_\_"


Si comunichi.

Modica, 12.4.2004.

Il G. del L.

Dr. Salvatore Rizza

**Deposita in cancelleria**  
12-4-04



RECEVUE  
CANCELLERIA

12/4/04